



Berna, 2 settembre 2015

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern  
T +41 31 377 77 77  
F +41 31 377 77 78  
info@ipi.ch | www.ige.ch

## La nuova legislazione "Swissness": novità principali

Il perno della revisione è la **legge sulla protezione dei marchi** che definisce **regole precise** sulla provenienza geografica di prodotti e servizi.

La nuova legislazione **consente** inoltre l'utilizzo della **croce svizzera** anche **per i prodotti**.

### Regole diverse per diverse categorie di prodotti

Prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali sono trattati diversamente. I consumatori non si aspettano che una mela svizzera, un formaggio svizzero e uno spazzolino da denti svizzero contengano la stessa quota di "Svizzera".

#### a) Prodotti naturali

Per quel che concerne i prodotti naturali<sup>1</sup> è determinante il tipo di prodotto. Sotto il profilo materiale i criteri corrispondono a quelli definiti nel diritto delle derrate alimentari<sup>2</sup>. Nel caso dei prodotti vegetali è determinante il luogo del raccolto. Ciò significa che una mela svizzera o un'insalata svizzera devono essere raccolti in Svizzera. Tuttavia, il campo di applicazione dell'articolo 48a della legge sulla protezione dei marchi (LPM<sup>3</sup>) è più vasto dal momento che determinati prodotti naturali, ad esempio la ghiaia e la sabbia, non sono derrate alimentari.

#### b) Derrate alimentari

Per quel che concerne le derrate alimentari<sup>4</sup> almeno l'80 per cento del peso delle materie prime disponibili in Svizzera deve provenire dalla Svizzera. Per quel che concerne il latte e i latticini questa percentuale deve essere del 100 per cento. Questo principio è ulteriormente precisato e in alcuni casi è addirittura contraddetto:

- sono considerate solo le materie prime disponibili in Svizzera. È decisivo il grado di autoapprovvigionamento dei prodotti naturali. Sono conteggiati per intero se questo si situa oltre il 50 per cento, sono considerati in misura del 50 per cento se si situa tra il 20 e il 50 per cento (p.es. fragole), e sono esclusi del tutto se si situa sotto il 20 per cento

<sup>1</sup> Prodotti utilizzabili senza essere elaborati come i prodotti vegetali, l'acqua minerale, i prodotti della caccia e della pesca, ecc.

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 15 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS [817.022.21](#)).

<sup>3</sup> Le nuove disposizioni della LPM sono pubblicate nel Foglio federale del 2013 a pagina 4071 e seguenti: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4071.pdf>.

<sup>4</sup> Prodotti considerati derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS [817.0](#)) fatti salvi i prodotti naturali in virtù dell'articolo 48a LPM. Dalla revisione della legge sulle derrate alimentari il tabacco e i prodotti del tabacco non rientrano più tra le derrate alimentari ma sono considerati prodotti industriali.

(p.es. nocciole);

- i prodotti naturali che non sono temporaneamente disponibili a causa di un mancato raccolto sono esclusi dal calcolo;
- sono esclusi dal calcolo i prodotti naturali che non sono producibili in Svizzera a causa delle condizioni naturali (p.es. ananas, avocado, caffè, cacao);
- possono essere esclusi anche gli ingredienti trascurabili dal profilo del peso;
- lo stesso vale per i prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo;
- eccezionalmente è ammesso evidenziare la provenienza svizzera di una determinata materia prima, se la derrata alimentare è interamente prodotta in Svizzera e se la materia è rilevante dal profilo del peso, le dà il nome o ne è una componente essenziale (p.es. lasagne con carne di manzo svizzera). In questo caso l'utilizzo della croce svizzera non è ammesso. Per il consumatore deve risultare chiaramente che la designazione "Svizzera" si riferisce solo alla materia prima in questione e non al prodotto nel suo insieme. I caratteri utilizzati per il riferimento alla Svizzera non possono essere di dimensioni superiori a quelli utilizzati per il nome del prodotto.

Occorre inoltre che la trasformazione che conferisce le caratteristiche essenziali al prodotto si svolga in Svizzera (p.es. la trasformazione del latte in formaggio).

Le derrate alimentari continueranno anche in futuro a essere soggette al diritto delle derrate alimentari. Occorrerà dunque invariabilmente indicare il Paese di produzione e la provenienza delle materie prime contenute in un prodotto, informazioni che dovranno essere indicate sul prodotto. Anche per quel che concerne i menù le condizioni rimangono invariate. Le indicazioni corrette sotto il profilo del diritto delle derrate alimentari sono ammesse a titolo pubblicitario o di marchio solo se soddisfano i criteri "Swissness". Un formaggio prodotto in Svizzera con latte estero può riportare l'indicazione "Paese di produzione Svizzera" sull'imballaggio in virtù del diritto delle derrate alimentari, ma non può essere commercializzato con l'indicazione "formaggio svizzero".

### **c) Prodotti industriali**

Per quel che concerne i prodotti industriali<sup>5</sup> almeno il 60 per cento dei costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera. Sono considerati tutti i costi di fabbricazione (ossia i costi per le materie prime e semilavorate, i singoli pezzi, i salari e i costi generali), i costi di ricerca e sviluppo e quelli legati alla qualità e alla certificazione. Anche in questo caso sono previste eccezioni:

---

<sup>5</sup> Prodotti industriali e artigianali, ossia tutti i prodotti che non sono considerati prodotti naturali o derrate alimentari (p.es. macchine, coltelli, orologi).

- i prodotti naturali che non sono disponibili in Svizzera (p.es. metalli preziosi, acciaccio, oli minerali) sono esclusi dal calcolo;
- le materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera sono considerate solo in funzione della loro disponibilità nel Paese;
- le materie ausiliarie che rivestono un'importanza chiaramente secondaria possono essere trascurate.

Inoltre almeno una tappa significativa del processo di fabbricazione deve svolgersi in Svizzera.

#### **d) Possibilità di evidenziare determinate attività**

Alle aziende i cui prodotti non soddisfano i criteri "Swissness" è data la possibilità di mettere in evidenza tappe specifiche della produzione. Occorre semplicemente indicare l'attività specifica che si svolge interamente in Svizzera: salsiccia "affiumicata in Svizzera", mobili "designed in Switzerland". In questi casi l'utilizzo della croce svizzera non è ammesso. I consumatori percepiscono la croce svizzera come chiaro riferimento alla provenienza del prodotto intero e non come rinvio a una singola tappa di produzione. Accanto a indicazioni come "swiss research" la croce svizzera può essere utilizzata solo se i criteri "Swissness" sono soddisfatti per l'insieme del prodotto.

#### **e) Servizi**

Un'azienda fornisce servizi "svizzeri" se la sua sede e il sito dell'amministrazione effettiva si trovano in Svizzera.

#### **f) Nuovo registro e marchio geografico**

La nuova legislazione introduce alcuni strumenti tesi a facilitare l'attuazione del diritto in Svizzera e all'estero tra cui il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli (analogo al registro DOP/IGP per prodotti agricoli gestito dall'UFAG) e il marchio geografico.

La gestione del nuovo registro è affidata all'IPI. Sarà ormai possibile registrare indicazioni geografiche anche per prodotti come orologi e tessuti. Sarà inoltre possibile proteggere tutte le indicazioni geografiche come "Gruyère" per il formaggio o "Svizzera" per gli orologi come marchi geografici. Analogamente all'iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche la registrazione di un marchio geografico è un riconoscimento di protezione ufficiale. Si intende così migliorare la protezione e l'attuazione all'estero: l'indicazione di provenienza è chiaramente riconducibile a un titolare (un'associazione di categoria o un raggruppamento rappresentativo della derrata alimentare in questione) che, grazie al titolo di protezione, può contrastare gli opportunisti.

### **Croce svizzera anche sui prodotti**

Dalla revisione totale della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (legge sugli stemmi pubblici)<sup>6</sup> la croce svizzera può essere utilizzata anche sui prodotti svizzeri. I produttori dispongono così di un importante vettore pubblicitario. Finora l'utilizzo della croce svizzera era limitato ai servizi svizzeri.

L'uso dello *stemma nazionale*<sup>7</sup> continuerà a essere riservato alla Confederazione. Per le aziende che da decenni contrassegnano prodotti e servizi di provenienza svizzera con lo stemma svizzero è prevista un'eccezione che consente loro di proseguire l'uso.

Tutte le novità relative alla legislazione "Swissness" sono pubblicate sul sito dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale all'indirizzo [www.ipi.ch/swissness](http://www.ipi.ch/swissness)

Contatto: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Tel. +41 31 377 77 77 / [swissnessinfo@ipi.ch](mailto:swissnessinfo@ipi.ch)

---

<sup>6</sup> Le nuove disposizioni sono pubblicate nel Foglio federale del 2013 a pagina 4053 e seguenti: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4053.pdf>

<sup>7</sup> Lo stemma svizzero è una croce bianca in uno scudo triangolare.